Repertorio n. 3223 Raccolta n. 2669

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il quindici dicembre duemilaventicinque

(15 dicembre 2025)

alle ore nove e trenta minuti,

ad Acqui Terme (AL), Piazza San Francesco n. 1, in un locale al piano terreno della sede dell'Associazione infra identificata.

Davanti a me Andrea FIORELLI BERTOLI, Notaio in Alessandria, iscritto presso il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

E' PRESENTE

Paola Maria Lina Ottavia ZACCONE (in alcuni atti e documenti Paola ZACCONE), nata ad Acqui Terme (AL) il 26 settembre 1968, residente ad Alice Bel Colle (AL) in Regione Vallerana n. 79, codice fiscale: ZCC PMR 68P66 A052I, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI ANFFAS – ONLUS DI ACQUI TERME (di seguito anche Associazione), con sede in Acqui Terme (AL), Piazza San Francesco n. 1, codice fiscale e partita IVA 90015340061, già Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e iscritta presso l'Anagrafe Regionale delle Onlus istituita presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte a fare data dal giorno 8 marzo 2002 con n. di iscrizione 02/16277, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Alessandria in data 17 febbraio 1986 al n. 37.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea straordinaria della suddetta Associazione riunita in questo luogo, giorno e ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adempimenti statutari;

2) Lettura ed approvazione statuto aggiornato ai fini dell'Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nella sezione APS, con contestuale richiesta di acquisto della personalità giuridica ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Dlg 117/2017;

3) Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;

4) varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, per consenso unanime dei presenti, la comparente, la quale constata:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata con avviso diramato ai sensi di statuto in data 14 novembre 2025 e si svolge in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione;

Registrato ad Alessandria il 14/01/2026 n. 371 Serie 1T Esatti € Modello Unico

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti in proprio tutti i componenti:
* se medesima, sopra generalizzata, Presidente;
* Barbara CAMPASSI, nata ad Acqui Terme (AL) il 23 gennaio 1961, codice fiscale: CMP BBR 61A63 A052B, Vice Presidente;
* Loredana FERRARIS, nata a Monastero Bormida (AT) il 29 novembre 1959, codice fiscale: FRR LDN 59S69 F325B, Consigliere Tesoriere;
* Anna Maria CONTI, nata a Torino il 5 giugno 1957, codice fiscale: CNT NMR 57H45 L219Q, Consigliere Segretario;
* Giuseppina SORGENTE, nata a Sanremo (IM) il 18 dicembre 1964, codice fiscale: SRG GPP 64T58 I138Z, Consigliere;
- che l'Associazione è priva di Collegio Sindacale;
- che sono presenti, personalmente e per delega, gli associati specificamente indicati nel prospetto che si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**, omessane lettura per dispensa datami dalla comparente;
- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti;
- che sono integrati i quorum richiesti dal vigente statuto in relazione all'ordine del giorno parte straordinaria e che pertanto l'assemblea è regolarmente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
Aperta la discussione, illustra l'ordine del giorno richiamando l'attenzione sulle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia dei cosiddetti "Enti del Terzo Settore" (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o "Codice").
Attraverso tale Codice il Legislatore Nazionale ha inteso riordinare la disciplina dettata in favore degli enti no profit, riunendo gli enti di diritto privato senza scopo di lucro e aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'unica categoria degli Enti del Terzo Settore; all'uopo è stata prevista la creazione di un nuovo registro in cui gli stessi dovranno essere iscritti, ovvero il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (di seguito "RUNTS").
Al fine di potere perfezionare il procedimento di iscrizione dell'Associazione al RUNTS, come Ente del Terzo Settore, la base associativa si è determinata ad adeguare lo statuto alle vigenti prescrizioni introdotte dal Decreto Legislativo 117/2017.
Per tale ordine di ragioni è stato predisposto un nuovo statuto che meglio specifica i riferimenti normativi regolanti la vita dell'Associazione e adegua l'assetto organizzativo alle disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore.
Su richiesta del Presidente io Notaio do lettura del nuovo testo dello statuto sottoposto ad approvazione assembleare, con le modifiche sopra esposte, che si allega sotto la **lettera "B"**.
Il presidente illustra inoltre le ragioni giuridiche che con-

sigliano l'ottenimento della personalità giuridica.
Chiusa la discussione, non essendovi interventi, l'assemblea, all'unanimità e con voto favorevole espresso per alzata di mano secondo l'accertamento, fattone dal presidente.

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo dello statuto illustrato, come sopra letto e risultante dalla stesura già allegata sotto la lettera "B", nonché di confermare l'attuale indirizzo della sede in Acqui Terme (AL), Piazza San Francesco n. 1;
2) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di suo impedimento a qualsiasi altro membro del Consiglio stesso di trasmettere alle Autorità Amministrative il nuovo testo statutario e di compiere altresì qualsiasi ulteriore atto e adempimento inerente e conseguente al presente deliberato;
3) di dare mandato al Presidente del Consiglio Direttivo e al Notaio Andrea Fiorelli Bertoli di curare tutte le pratiche e le formalità relative all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore (RUNTS), con facoltà di compiere ogni attività istruttoria, ricognitiva, accessoria, necessaria o anche solo opportuna perché siano attestati e documentati tutti i requisiti di legge per conseguire detta iscrizione, nonché per eseguire qualsiasi eventuale comunicazione dovuta agli attuali Registri di competenza, il tutto anche ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica.
Non essendoci altri argomenti da trattare il Presidente chiude l'assemblea alle ore dieci.
Ai fini fiscali il presente verbale è esente da imposta di registro e imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 117/2017.
Di questo atto, scritto al computer da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su un foglio per quattro pagine, ho dato lettura alla comparente che lo approva e lo sottoscrive alle ore dieci e venti minuti.
Firmato
Paola Maria Lina Ottavia ZACCONE
Andrea FIORELLI BERTOLI Notaio

Status	Tipo Socio	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Carica	Data di iscrizione (data di ammissione a	Data di delibera	Sesso	Comune di Nascita	Data di nascita	Tipo indirizzo	Indirizzo	Numero civico	CAP	Città	Provincia	PRESENZA IL 15/12/2025
SOCIO ORDINARIO		ALBERO	GRAZIANO	CGRGZN60R03C583F		11/12/2023	07/12/2023	M	CESSOLE	02/06/1981	PIAZZA	GIOVANNI XXII	4	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	BALBO	LUIGI DOMENICO	BLBLDM59M16A883P		11/02/2002	11/02/2002	M	BISTAGNO	16/08/1959	VIA	REGIONE COLOMBARO	46	15012	BISTAGNO	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO		BARCA	ALESSANDRO	BRCLSN74A25A052C		01/01/2016	08/01/2016	M	ACQUI TERME	25/01/1974	VIA	ROVILE	5	15010	RICCALDONE	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	BARCA	PASQUALINA	BRCPQL68D54A052F		01/01/2016	08/01/2016	F	ACQUI TERME	14/04/1968	VIA	SAN ROCCO	19	15010	RICCALDONE	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	BELZER	MARIO	BLZMFL35T12F751Z		11/05/2002	11/05/2002	M	MORSASCO	12/12/1935	VIA	STRADA ARNETO	71	15010	MORSASCO	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO		BIZZARRI	ELEONORA	BZZLNR67T64D969Q		08/05/2024	06/05/2024	F	GENOVA	24/12/1967	VIA	CROSA	7	15010	ALICE BEL COLLE	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	BOGLIOLO	ERIKA	BGLRKE83P65A052K		01/06/2023	20/05/2023	F	ACQUI TERME	25/09/1983	BORGATA	REG. SAN GRATO	131	14051	BUBBIO	AT	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	BOLLA	ROSSANA	BLLRSN63A53M109R		29/05/2018	25/05/2018	F	VOGHERA	13/01/1963	VIA	CARDUCCI	25	15057	TORTONA	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	CALIEGO CONTI	ANNAMARIA	CNTNMR57H45L219Q	CONSIGLIERE	15/02/2002	15/02/2002	F	TORINO	05/06/1957	VIA	LOC. CALOGNA	S.N.C.	15010	MELAZZO	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	CAMPASSI	BARBARA	CMPBBR61A63A052B	VICE PRESIDENTE	01/01/2016	18/02/2017	F	ACQUI TERME	23/01/1961	VIA	MANTOVA	39	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	CANOBBIO	SERGIO	CNBSGG46P30A052M		31/03/2005	31/03/2005	M	ACQUI TERME	30/09/1946	VIA	DE NICOLA	15	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	CAPODICI	CARMELA AUSILIA	CDPCML55E61B486D		01/01/2014	01/01/2014	F	CAMMARATA	21/05/1955	VIA	MARCONI	1	15016	CASSINE	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	CAPRA	STEFANO	CPRSFN87M14A052H		29/05/2024	24/05/2024	M	ACQUI TERME	14/08/1987	CORSO	DIVISIONE	175	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		CASSOLA	BARBARA	CSSBBR69R51H501G		30/08/2022	23/08/2022	F	ROMA	11/10/1969	VIA	SAN GIOVANNI BOSCO	5	14053	CANELLI	AT	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	CASTELNUOVO	ROSANNA	NRTRNN42C46B048F		07/05/2002	07/05/2002	F	BORMIDA	06/03/1942	VIA	DEI CAPPUCCINI	15	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		CORDARA	TIZIANA	CRDTZN76D63A052I		14/06/2019	14/06/2019	F	ACQUI TERME	23/04/1976	VIA	SOPRANO	76	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		CRUCILLA	FULVIO	CRCFLV62T05A052I		01/01/2016	08/01/2016	M	ACQUI TERME	05/12/1962	VIA	E EUGENIO DE AMICIS	8	15011	ACQUI TERME	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO	AMICO	DAPINO	PIERLUIGI	DPNPLG59S22C156A		11/02/2002	11/02/2002	M	CASTELLETTO D'ERRO	22/11/1959	VIA	REG. SACOTTO	5	15010	CASTELLETTO D'ERRO	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		DE CANDIA	VIVIANA MARIA AGOSTINA	DCNVNM54C69I452K		20/09/2021	20/09/2021	F	SASSARI	30/03/1964	VIA	B.SALVADORI	33	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	DONDO	MARILENA	DNDMLN69D57A182S		29/05/2018	25/05/2018	F	ALESSANDRIA	17/04/1969	BORGATA	GALLARETO	66	15017	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		DRIOVECH	SIHAM	DRCSHM83L41Z330M		15/11/2023	10/11/2023	F	MAROCCO	01/07/1983	VIA	G.DI VITTORIO	7	15011	ACQUI TERME	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		EL BOUDRARI	FATIHA	LBDFTH66B58Z330P		28/10/2022	24/10/2022	F	MAROCCO	18/02/1966	VIA	CASAGRANDE	9	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO		EL HAMMAR	ASSIA	LHMSSA91E47Z330R		11/06/2025	06/06/2025	F	MAROCCO	07/05/1991	VIA	ACQUI	79	15010	STREVI	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		ELHAMMAR	HASSNAE	LHMHSN79A53Z330G		11/12/2023	07/12/2023	F	MAROCCO	02/06/1981	VIA	PRINCIPE AMEDEO	1	15019	STREVI	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	FASANO	MAURO	FSNMRA68S21A052P		01/01/2016	08/01/2016	M	ACQUI TERME	21/11/1968	ALTRO (inserire indirizzo completo)	REGIONE VALLERANA	79	15010	ALICE BEL COLLE	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	FERRARIS	LOREDANA	FRRLDN59S69F325B	TESORIERE	01/01/2004	01/01/2004	F	MONASTERO BORMIDA	29/11/1959	VIA	MONTEROSSO	14	15011	ACQUI TERME	AT	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	GAGLIONE	MARIA CATERINA	GGLMCT43S60G987O	REVISORE	11/02/2002	11/02/2002	F	FRASCO	20/11/1943	VIA	STRADA ARNETO	71	15010	MORSASCO	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	GAMBARDELLA	MARIA GIUSEPPA	GMBMGS63T58F839U		15/01/2019	11/01/2019	F	NAPOLI	18/12/1963	VIA	TRIPOLI	23	14049	NIZZA MONFERRATO	AT	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		GIANNONE	MARIANNA	GNNMNN78D58H183P		06/10/2022	23/08/2022	F	RAPALLO	18/04/1978	ALTRO (inserire indirizzo completo)	REG.MONTAGNOLA	27	15011	ACQUI TERME	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		GJOCI	SOKOL	GJCSKL85E26Z100G		30/08/2022	23/08/2022	F	ALBANIA	26/05/1985	VIA	DON BOSCO	20	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	GRATTAROLA	GIUSEPPE	GRTGPP39C16B847S		11/02/2002	11/02/2002	M	CARTOSIO	16/03/1939	VIA	LOCALITA' BERNARDI	8	15015	CARTOSIO	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		GREGUCCI	LETIZIA	GRGLTZ52H44B082Z		19/11/2024	16/11/2024	F	CAROSINO	04/06/1952	VIA	FRANCESCO SOLIA	87	15012	CASSINE	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO		HADDAY	HAKIMA	HDDHKM90B41Z330F		29/09/2023	03/10/2023	F	MAROCCO	01/02/1990	VIA	GOITO	37	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		IBBA	MARIA ANNUNZIATA	BBIMNN54S55B354E		07/01/2025	20/12/2024	F	CAGLIARI	04/06/1952	VIA	MANTOVA	37	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	IVALDI	GIULIANA	VLDGLN53A44F713H		23/01/2010	23/01/2010	F	MORBELLO	04/01/1953	VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	29	15011	ACQUI TERME	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		KENZI	HANANE	KNZHNN74R63Z330A		22/06/2023	16/06/2023	F	MAROCCO	23/10/1974	ALTRO (inserire indirizzo completo)	CASCINA CALZAROSSA	6	15017	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		LAKHAL	LATIFA	LKHLTF73D63Z110Y		28/10/2022	24/10/2022	F	FRANCIA	23/04/1973	VIA	MARTIRI DELLA LIBERTA'	27	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	LUCIGNANO	GIUSEPPINA	LGGGPP62R51D969W		01/01/2016	08/01/2016	F	GENOVA	11/10/1962	VIA	GIUSEPPE PELOSO	37	15010	ORSARA BORMIDA	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	MALFATTO	SELENE	MLFSLN80P63A052T		01/01/2016	08/01/2016	F	ACQUI TERME	23/09/1980	VIA	GALLERIA VOLTA	11	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	MARCHESE	GIUSEPPE	MRCGPP51R29A889B		11/05/2002	11/05/2002	M	BISTAGNO	29/10/1951	VIA	FRAZ. GAIASCO	77	15012	BISTAGNO	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	OLATEJU	OLABISI	LTJLBS91C55Z335K		17/07/2025	14/07/2025	F	NIGERIA	15/03/1991	VIA	CESARE LOMBROSO	6	15100	ALESSANDRIA	AL	PRESENTE
		OLGIATI	ANNA MARIA														PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		PAGLIANO	VIRNA	PGLVRN64M63A052M		28/10/2022	24/10/2022	F	ACQUI TERME	23/04/1964	CORSO	BAGNI	148	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		PANARO	DARIA	PNRDRI57C45C156L		14/11/2018	12/11/2018	F	CASTELLETTO D'ERRO	08/03/1957	ALTRO (inserire indirizzo completo)	REGIONE MADONNA	2	14058	MONASTERO BORMIDA	AT	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		PARODI	GIACOMO LUIGI	PRDGMO[illegible]C056A197O		26/08/2024	23/08/2024	M	ALICE BEL COLLE	09/03/1943	VIA	COLOMBO	16	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		PASTORINI	ESTER	PSTSTR[illegible]D55A052C		06/10/2022	23/08/2022	F	ACQUI TERME	11/04/1978	VIA	LAGRANGE	4	15011	ACQUI TERME	AL	PRES.CON DELEGA

Allegato A
alla delibera n. 3323 di protocollo
e alla delibera n. 2663 di protocollo

Paola Maria Luisa Ottavia Zaccarelli

SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	PASTORINO	FRANCO	PSTFNC55A22FO15E		01/01/2017	05/01/2017	M	MASIO	22/01/1955	VIA	F. SOLIA	1	15016	CASSINE	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	PINCERATO	PIERO GIACOMO	PNCPGG58A01L219J		01/12/2012	01/12/2012	M	TORINO	01/01/1958	BORGATA	BOSSOLETA	44/A	15010	RIVALTA B.DA	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	POGGIO	ELVIRA MARIAROSA	PGGLRM56E66H451V		13/10/2024	09/10/2024	F	ROCCAVERANO	26/05/1956	CORSO	ITALIA	48	15012	BISTAGNO	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		PUPPIONE	MARGHERITA	PPPMGH60S65A479I		11/03/2022	11/03/2022	F	ASTI	25/11/1960	ALTRO (inserire indirizzo completo)	LOCALITA' VOLGERA	105	14100	ASTI	AST	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO		RUSSO	MARIANNA	RSSMNN81A5BA512R		01/09/2022	24/08/2022	F	AVERSA	18/01/1981	VIA	GRATTAROLA	14	15011	ACQUI TERME	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		SANNA	MICHELA	SNNMHL81H42E202P		11/12/2013	07/12/2023	F	GROSSETO	02/06/1981	VIA	ARTURO TOSCANINI	1	15012	BISTAGNO	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	SORGENTE	GIUSEPPINA	SRGGPP64T58I13BZ		01/01/2017	05/01/2017	F	ACQUI TERME	18/12/1964	ALTRO (inserire indirizzo completo)	FRAZ. ARZELLO	163A	15011	MELAZZO	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	ULERI LO PICCOLO	ELISABETTA	LPCLBT62M69F377W		11/05/2002	11/05/2002	F	MONREALE	29/08/1962	VIA	ALESSANDRIA	61	15016	CASSINE	AL	PRES.CON DELEGA
SOCIO ORDINARIO		ZABORI	LAMIA	ZBRLMA96C66Z330S		27/10/2023	23/10/2023	F	KHOURIBGA	26/03/1994	VIA	TRENTO	6	15011	ACQUI TERME	AL	ASSENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	ZACCONE	GIACOMO	ZCCGCM42D05A052B	REVISORE	23/01/2010	23/01/2010	M	ACQUI TERME	05/03/1942	VIA	VISONE	SN	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	ZACCONE	PAOLA MARIA LINA OTTAVIA	ZCCPMR68P66A052I	PRESIDENTE	01/01/2017	18/02/2017	F	ACQUI TERME	26/09/1968	ALTRO (inserire indirizzo completo)	REGIONE VALLERANA	79	15011	ACQUI TERME	AL	PRESENTE
SOCIO ORDINARIO	FAMILIARE	ZANCHETTA	FEDERICA	ZNCFC72S43A052F		01/02/2025	23/01/2025	F	ACQUI TERME	03/11/1972	ALTRO (inserire indirizzo completo)	VALLE ZANI	31	15011	CAVATORE	AL	PRESENTE

Allegato B
al n. 3223 di repertorio
e al n. 2669 di raccolta.

STATUTO DI

"ANFFAS ACQUI TERME"

"ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVE E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

ARTICOLO 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE

1. In data 09/02/2002 con scrittura privata è stata costituita l'Associazione "Anffas Onlus di Acqui Terme" c.f. 90015340061.

2. In data 08/03/2002 l'Associazione è stata iscritta all'Anagrafe delle Onlus giusto provvedimento N. 02/16277.

3. In data 17/02/1986 l'Associazione ha acquisito la personalità giuridica con provvedimento n. 37 Cancelleria Commerciale del Tribunale di Alessandria. Tale personalità giuridica è stata acquisita in costanza di configurazione quale sezione territoriale dell'allora unitario soggetto associativo ovvero Anffas Nazionale e, quindi, è priva di efficacia.

4. In data 31/10/2020 con scrittura privata l'Assemblea Straordinaria ha deliberato l'approvazione delle modifiche allo statuto per adeguare lo stesso al Codice del Terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

5. Al fine di adeguare ulteriormente lo statuto, onde renderlo rispondente alle specifiche previsioni richieste in vista dell'iscrizione al RUNTS nella sezione APS (Associazioni di Promozione Sociale) lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente.

6. La denominazione dell'Associazione viene modificata nella seguente "Anffas Acqui Terme - Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo", in breve denominata "Anffas Acqui Terme".

7. La denominazione estesa "Anffas Acqui Terme - Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo" o quella abbreviata, "Anffas Acqui Terme", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

8. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nonché l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

9. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa di Anffas Nazionale, nonché dell'Associazione regionale Anffas Piemonte.

ARTICOLO 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Acqui Terme ed esaurisce

le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Piemonte.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. È obbligo altresì informare di ciò Anffas Nazionale e Anffas Regione Piemonte.

5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera sedi secondarie, operative e/o amministrative.

ARTICOLO 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciò con particolare riguardo alle persone svantaggiate, nonché alle persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione, nel rispetto dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni *(punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);*
- interventi e prestazioni sanitarie *(punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17);*
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni *(punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17);*

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa *(punto "d" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 *(punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17)*;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso *(punto "k" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa *(punto "l" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 *(punto "p" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi *(punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni *(punto "s" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche *(punto "t" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 *(punto "u" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata *(punto "v" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 *(punto "w" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata *(punto "z" elenco art.5 D.lgs. 117/17)*.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

4. L'Associazione, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita ed opera nel campo della tutela dei diritti umani, civili e sociali, promuove, organizza e gestisce servizi, interventi e prestazioni in campo: sociale, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza, del tempo libero, delle attività culturali, etc. Il tutto in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associati e non, favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato.

5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali secondo quanto disposto nello Statuto di Anffas Nazionale;

b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;

c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulle disabilità intellettive e sui disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, con particolare riferimento ai progetti di vita individuali, partecipati e personalizzati;

e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori impiegati nei servizi direttamente gestiti, nonché degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, anche operanti nei servizi pubblici o in altri enti di terzo settore, nonché del personale docente e non impegnato nell'inclusione nelle scuole di ogni ordine e grado;

f) forma le persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività svolte dall'Associazione, incluse le persone con disabilità (autorappresentanti), i volontari, gli associati, gli operatori e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;

g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione ed attività formative, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto.

h) promuove la costituzione, anche in rete, di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone alle quali le attività dell'Associazione sono rivolte con particolare riferimento alle persone con disabilità intellettive e con disturbi del neuro sviluppo e ai loro familiari;

i) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;

j) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o perché non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione.

ARTICOLO 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In particolare, configurano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 s.m.i. ovvero:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori alla percentuale fissata dalla vigente normativa o aggiornata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al

perseguimento delle finalità.In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.

ARTICOLO 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE

1. Le attività associative sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad Anffas Regione Piemonte.
2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto.
3. L'Associazione esercita le proprie prerogative di rappresentanza associativa Anffas con riferimento alla propria specifica competenza territoriale. La rappresentanza a livello sovra territoriale e sovra regionale è mantenuta nella titolarità di Anffas Regione Piemonte e di Anffas Nazionale.
4. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da Anffas Nazionale, nei modi e nei termini indicati dalla stessa e così come disposto dallo Statuto di Anffas Nazionale senza apportarne alcuna modificazione e/o alterazione. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale o ad Anffas Regione Piemonte il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.
5. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, dei regolamenti e delle deliberazioni di Anffas Nazionale, nonché di Anffas Regione Piemonte.
6. L'Associazione a garanzia del mantenimento dell'alto livello reputazione di cui gode il marchio Anffas e nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale, nonché all'adesione ad Anffas Regione Piemonte:

a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee di politica associativa dettate da Anffas Nazionale e collabora attivamente alle iniziative ed attività promosse da Anffas Regione Piemonte;

b) fa proprio, adotta e si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;

c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo, conforme alle vigenti normative in materia, predisposto da Anffas Nazionale, rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;

d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta;

e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;

f) fornisce espressamente, nel rispetto delle vigenti normative in materia, all'atto di richiesta di adesione o su espressa richiesta di Anffas Nazionale il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, persone con disabilità, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale, aggiornandolo costantemente;

g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale; parimenti relativamente all'appartenenza ad essa versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e termini definiti da Anffas Regione Piemonte;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o di Anffas Regione Piemonte dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa, quale titolare del trattamento, l'art. 28 - "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679;

7. Nel caso in cui l'Associazione promuova la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, imprese sociali, cooperative sociali, consorzi e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, che tali enti risultino chiaramente promanati o collegati ad Anffas, ne richiedano, ottengano ed utilizzino il marchio, che le relative governance sia presente una componente prevalente di provenienza associativa Anffas di tipo familiare.

ARTICOLO 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se, anche alternativamente, sono:

a) persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo le finalità associative hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno sei mesi, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo ed ogni altro atto che identifichi e fissi la missione e le regole associative ivi compreso il Codice di Qualità ed Autocontrollo, contenente anche i requisiti etici e valoriali a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di Anffas Nazionale e di Anffas Regione Piemonte. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e ad Anffas Regione Piemonte anche ai fini dell'inserimento dei dati nell'Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. Per gli associati già iscritti, che non hanno reso tale dichiarazione, si dovrà procedere in merito anche successivamente alla loro adesione.

6. Il Consiglio Direttivo, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'ammesso; contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati. Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri non risulti eletto è chiamata a pronunciarsi l'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.

2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi, con le medesime modalità, a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10.

5. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.

6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.

8. Il diritto a candidarsi nonché ad esprimere voto in caso di elezioni alle cariche associative, di qualsiasi natura spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.

9. Gli associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel vigente codice di qualità ed autocontrollo Anffas, contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa di Anffas Nazionale.

10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ARTICOLO 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Presidente e/o Consiglio Direttivo o per esclusione.

2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo almeno pari alla metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:

a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;

b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali come indicati nel Codice di Qualità ed Autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi;

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

ARTICOLO 11) VOLONTARI

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e no, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 117/2017 e s.m.i.

2. Il Consiglio Direttivo valuta l'istanza, ne comunica l'esito al richiedente ed in caso positivo iscrive il volontario che si impegna a svolgere la propria attività in modo non occasionale, rispettando quanto previsto nell'apposito regolamento, nel registro vidimato dei volontari. Ai volontari viene consegnata una card associativa rilasciata da Anffas Nazionale, attestante la propria qualifica e vengono inseriti nella sezione di Anagrafica Unificata a ciò dedicata.

3. Analoga card associativa viene consegnata con le medesime modalità di cui al punto precedente a tutte le persone non associate che comunque operano

per il perseguimento dei comuni fini associativi (collaboratori, autorappresentanti non associati) sempre previo inserimento nel sistema di Anagrafica Unificata di Anffas Nazionale.

4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

5. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

7. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento e che in ogni caso devono rispettarei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. Non è mai ammessoil rimborso forfettario.

8. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ARTICOLO 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

b. il Presidente;

c. il Consiglio Direttivo;

d. L'organo di controllo, anche monocratico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i;

e. il Collegio dei Probiviri.

La revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché nel caso in cui tale funzione non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico, è affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

In alternativa al Collegio dei proboviri l'Associazione può optare di demandarne i compiti ad un collegio arbitrale da costituirsi alla bisogna, disciplinandone il funzionamento nel regolamento applicativo dello statuto. La facoltà di avvalersi di tale opzione è demandata all'Assemblea degli associati in sede di nomina o rinnovo degli Organi Associativi.

ARTICOLO 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte negli organi dell'Associazione sono riservate agli associati, con l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e Revisore dei conti, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

5. Di norma, fermo restando gli specifici requisiti per l'Organo di Controllo, la revisione legale ed il Collegio dei probiviri non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere componente degli Organi; tuttavia, l'elezione alla carica di componente di un organo è subordinata alla preventiva verifica, tramite autocertificazione, del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile, nonché ogni altro requisito espressamente previsto dalle vigenti normative in materia e/o dal RUNTS.

6. Laddove, per qualsiasi motivo, all'interno degli Organi o tra di essi venissero a determinarsi situazioni conflittuali insanabili o tali da impedire o pregiudicare la funzionalità dell'Ente, ferme restando le competenze del collegio dei proboviri, laddove istituito, è obbligo del Presidente dell'Associazione, o in sua assenza del Vicepresidente e/o del Presidente dell'Organo di controllo, procedere a richiedere la convocazione dell'Assemblea degli associati a cui sottoporre la situazione per le determinazioni del caso. Gli organi interessati, che si sottopongono alla valutazione assembleare, sono da considerarsi a tutti gli effetti dimissionari nella propria interezza.

ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Possono essere tenute in presenza o a distanza o in modalità

mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove l'assemblea sia celebrata in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e a consentire di intervenire al dibattito.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere dell'Organo di controllo, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'organo di controllo, ove esistente, nonché sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, per recepirne le proposte di cui se ne dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più degli organi associativi;

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;

h. nominare e revocare l'organo di controllo, anche quale organo monocratico, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto;

i. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche quale organo monocratico, al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 22 del presente Statuto;

j. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

k. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o più anni;

l. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

m. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

3. All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4. All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare

e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori senza diritto di voto o di parola.

ARTICOLO 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Possono essere tenute in presenza o a distanza o in modalità mista (parte in presenza e parte a distanza). Ove l'assemblea sia celebrata in modalità mista o a distanza dovranno essere assicurate modalità atte a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro espressione di voto e a consentire di intervenire al dibattito.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/5 più uno (un quinto più uno) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

ARTICOLO 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di

almeno un quinto degli associati.

3. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ed in caso di impedimento dal Vicepresidente, salva diversa decisione dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. Le votazioni per le cariche associative avvengono a scrutinio segreto, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

11. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.

12. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOLO 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restanti i requisiti previsti dall'articolo 2382 del Codice Civile.

4. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.

5. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

6. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

7. In caso di dimissioni di un componente, nel Consiglio Direttivo viene chiamato a ricoprire la carica il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.

8. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ARTICOLO 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestarne l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica certificata, o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche attraverso sistemi audio/video e mezzi di telecomunicazione, anche in modalità mista, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e sia garantita loro l'eventuale segretezza del voto. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e/o il Segretario della riunione.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole

della maggioranza dei consiglieri presenti. Può partecipare su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativisia stata invitata dal Presidente stesso.

8. Nel caso di esistenza dell'organo di controllo, possono partecipare alle riunioni del Consiglio, con voto consultivo, il Presidente o altro componente del medesimo organo indicato dal Presidente stesso; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente dell'associazione e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo indicato dal Presidente stesso; i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

ARTICOLO 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo, corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa, ove

esistente, il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al successivo art. 23, per portare un contributo sul programma di attività;

j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere, nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;

k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima;

l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;

m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;

n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;

3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, libro degli associati, registro dei volontari etc.) nonché cura l'aggiornamento dell'anagrafica unificata e l'aggiornamento dei dati RUNTS.

4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

ARTICOLO 20) PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Associazione:

a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;

c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.

d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;

e) presiede l'Assemblea;

f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;

g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;

i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;

j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;

k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso tali atti vanno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;

l) cura i rapporti con Anffas Regione Piemonte nonché con Anffas Nazionale ed è garante del rispetto dei requisiti di appartenenza alla rete associativa della stessa e dei connessi obblighi ed adempimenti a ciò connessi e partecipa, quale delegato rappresentate di diritto, alle rispettive assemblee. È facoltà del Presidente delegare tale funzione ad altro componente del Consiglio Direttivo o associato.

m) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

n) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ARTICOLO 21) ORGANO DI CONTROLLO

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi, l'Assemblea elegge, contestualmente all' elezione del Consiglio Direttivo, l'organo di controllo monocratico o collegiale. Nel caso di opzione per l'organo di controllo in

composizione collegiale lo stesso si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nell'organo di controllo collegiale viene integrato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.

4. L'incarico di componente dell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 22, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad Anffas.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. L'organo di controllo monocratico o suoi componenti ove collegiale partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i L'organo di controllo, ove in composizione collegiale e tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

8. L'organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10. L'organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno dell'Associazione nominato dall'Assemblea. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c., nonché ai fini dell'eventuale revoca o dimissioni o risoluzione consensuale per l'incarico di revisione legale dei conti, si applica quanto previsto art. 4, 5 e 7 del DM 261/2012.

ARTICOLO 22) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e smi, la revisione legale dei conti è esercitata dall'Organo di controllo collegiale di cui all'articolo 21 del presente statuto, se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2. Se i componenti dell'Organo di controllo di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata quale organo monocratico, da professionista iscritta nel registro dei revisori legali o società iscritta al registro delle società di revisione legale, nominati dall'Assemblea.

ARTICOLO 23) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, ove non opti di avvalersi del collegio arbitrale di cui all'art.12, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, può eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione dell'associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, quale organo interno, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti

valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ARTICOLO 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove, a tutti i livelli, il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
2. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associativa possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti alle attività dell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro la piattaforma degli autorappresentanti, prevista dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.
4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
5. Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo in occasione della definizione del programma di attività.
6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.
7. Il gruppo degli autorappresentanti e/o il suo portavoce partecipano all'Assemblea degli Associati con diritto di parola.

ARTICOLO 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i.
2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:

- quote associative;
- contributi degli associati;
- contributi e finanziamenti di privati;

- contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;
- lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;
- rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, coprogettazione, ecc., e non solo, per l'esercizio delle attività associative;
- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

5. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ARTICOLO 26) BILANCI

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Associazione ove in possesso dei previsti requisiti redige il bilancio di esercizio per cassa o, ove tenuta per legge, per competenza. Il bilancio, da redigere entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. nonché la relazione dell'attività svolta.

3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea

ordinaria di cui all'articolo 15, nonché per il previsto deposito al RUNTS, deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere dell'organo di controllo, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

4. Il Consiglio Direttivo predispone in tempo utile affinché l'assemblea lo possa approvare entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo, unitamente programma associativo per l'anno successivo previo parere dell'Organo di Controllo e con il contributo del gruppo degli Autorappresentanti, ove operante, relativamente al solo programma di attività. Il bilancio preventivo deve tendere al pareggio ed essere redatto secondo il principio del "buon padre di famiglia" con riferimento all'indicazione di entrate certe e spese presunte.

ARTICOLO 27) LIBRI SOCIALI

1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:

a) il libro degli associati;

b) il registro dei volontari (vidimato);

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;

g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.

2. L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari vidimato e il libro degli inventari, ove ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.

3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro dell'Organodi Controllo e/o dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.

4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra secondo le modalità previste dall'articolo 9 del presente Statuto.

ARTICOLO 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13 co.6 del presente statuto, in caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento di uno o più organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'organo di controllo o il Presidente del Collegio dei Probiviri, nonché l'Assemblea stessa di propria iniziativa, possono richiedere ad Anffas Nazionale, d'intesa con Anffas

Regionale, la nomina di un "Tutor" ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi gli Organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza dell'organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, ove esistenti. In ogni caso la nomina del tutor effettuata da Anffas Nazionale, d'intesa con l'Anffas Regionale deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati; tutti i soggetti a vario titolo interessati debbono agevolare le attività del tutor senza ostacolarne in alcun modo le attività ed attenendosi alle indicazioni fornite. Le attività del tutor hanno valore meramente cogente in relazione al rispetto delle linee di politica associative, dello statuto, del regolamento e del CQA, mentre hanno valore consultivo non vincolante per gli aspetti relativi alle attività gestionali.

2. Analoga iniziativa, in caso di persistenti criticità tali da determinare rischi per l'immagine associativa o in presenza di mancato rispetto delle linee di politica associativa anche in riferimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla rete di Anffas ed a quanto sancito nel CQA, può essere assunta direttamente da Anffas Nazionale, con delibera motivata adottata della Giunta Esecutiva. Il rifiuto o la mancata collaborazione nelle attività di tutoraggio comportano l'automatico avvio della procedura di esclusione da socio nel rispetto delle vigenti previsioni statuarie e regolamentari.

3. L'Associazione ed i componenti dei suoi Organi, con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del tutor, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti più rilevanti da porre in essere, agevolandone la partecipazione agli organi associativi. Anffas Nazionale quale titolare della nomina del tutor, è il soggetto a cui lo stesso deve costantemente riferirsi per ottenere le indicazioni sullo svolgimento della propria funzione nonché riferire tutti i fatti più rilevanti inerenti al proprio ufficio. Anffas Nazionale e Anffas regionale, congiuntamente o disgiuntamente, possono in qualsiasi momento procedere a verificare che le attività del tutor siano poste in essere in coerenza con il mandato ricevuto. L'Associazione in uno con l'accettazione del tutoraggio esprime formale manleva nei confronti di Anffas Nazionale ed Anffas Regionale, nonché del tutor stesso da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

ARTICOLO 29) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.

2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi ed ogni altro elemento per definire l'incarico e indica la scelta per la devoluzione del patrimonio nel rispetto di quanto stabilito nel comma 4.

3. Ciascun liquidatore assolve al proprio incarico nel rispetto della normativa vigente.

4. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, ad Anffas Nazionale c.f. 80035790585 o ad altro ente del terzo settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino all'iscrizione al RUNTS, l'Associazione continua ad essere retta dal vigente Statuto associativo.

2. A far data dell'avvenuta iscrizione nel RUNTS e comunque a far data dal 1° gennaio 2026, cessa l'applicazione del regime fiscale applicato alle Onlus in forza del decreto legislativo 460/97 e sarà integralmente applicato il regime fiscale previsto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni per gli Enti di Terzo Settore.

3. Gli organi associativi, nel rispetto delle vigenti previsioni di cui al presente statuto, saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea utile, successiva all'iscrizione al RUNTS, in uno con l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Fino a tale momento restano in carica, con pieni poteri, gli attuali componenti degli Organi associativi.

ARTICOLO 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al d.lgs. 117/2017 e s.m.i. e alle norme che regolano il Terzo Settore.

Copia digitale conforme all'originale

Io sottoscritto, Andrea Fiorelli Bertoli Notaio in Alessandria, iscritto nel distretto notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo.

Alessandria, il 5 febbraio 2026 nel mio studio in Via Migliara n. 18.

Firmato digitalmente:

Andrea Fiorelli Bertoli Notaio